




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare Forza Italia
Il Vicepresidente del Consiglio Regionale

Prot.

Firenze, 20 Giugno 2017



OGGETTO: Proposta di Legge Regionale - Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative

Ad iniziativa di

Marco Stella, Consigliere Forza Italia e Vicepresidente Consiglio Regionale

Elisa Montemagni, Consigliere Lega Nord

Proposta di Legge Regionale

Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

VISTO:

- Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;
- l'art. 4, comma 1, lettere m), n), o) e v) dello Statuto regionale;
- il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- l'art. 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25;
- la legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 "Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il Codice della navigazione;

CONSIDERATO

- che in Toscana esistono 15 porticcioli turistici e, secondo dati ISTAT 2013, il settore balneare toscano conta 918 stabilimenti balneari, che occupano 7082644 metri quadri di superficie e circa 2736 addetti, per un fatturato totale a livello regionale di circa 149 milioni di euro;
- che i soggetti citati rappresentano una significativa realtà economica e sociale che merita di avere garanzie giuridiche per il futuro e lo sviluppo;
- che i posti di lavoro coinvolti sono diverse migliaia in un territorio che vive di turismo sul qual incide pesantemente quello balneare e delle attività connesse;
- che è fortemente sentita in tutto il comparto l'esigenza di dare risposte concrete ad un settore che sta attualmente vivendo una delicata situazione di incertezza giuridica e normativa;
- che alcuni paesi europei che presentano condizioni simili alla nostra, come la Spagna e il Portogallo, hanno approvato norme nazionali che garantiscono importanti durate delle attuali concessioni demaniali, dando certezza al comparto, al lavoro, alla tutela delle coste e la possibilità alle imprese di investire con la certezza di poter ammortizzare gli investimenti

Tutto ciò premesso, visto e considerato

Approva la presente legge

Art.1

Oggetto e finalità

1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative di competenza dello Stato previsto all'art. 1, comma 18 del decreto legge 194/2009 convertito in legge 25/2010, la presente legge disciplina il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative al fine di favorire le attività imprenditoriali e il turismo costiero

nel rispetto dei principi della gestione integrata della fascia costiera, della tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento e in conformità con la normativa statale vigente.

2. Al fine di tutelare l'organizzazione sociale delle aree costiere, garantire la continuità delle attività che operano sulla base di un legittimo affidamento e mantenere un presidio delle aree demaniali marittime nel periodo necessario alla messa in opera della nuova disciplina sono previste adeguate garanzie per favorire la continuità delle imprese attualmente operanti in forza dei rapporti già instaurati e pendenti in base all'art.1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

TITOLO I

REGIME DELLE CONCESSIONI VIGENTI

Art. 2

Concessioni demaniali vigenti

1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente vigenti, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione di 30 anni a far data dal giorno della entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comune dovrà comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui sopra l'estensione della durata della concessione demaniale per 30 anni.

Art.3

Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo e Fondo per la costa

1. La regione individua le modalità per devolvere parte del gettito dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo di cui alla legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 "Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo", alla creazione di un "Fondo regionale per la manutenzione gestione e sviluppo della costa" finalizzato alla realizzazione di interventi di progettazione, difesa, ripascimento della costa, miglioramento della fruizione delle spiagge

libere e della sicurezza della balneazione, alle attività tecniche amministrative volte anche ad individuare la reale consistenza delle aree demaniali marittime e dei relitti.
2. Con atto della Giunta Regionale è approvato il Programma di manutenzione della costa in cui vengono definiti gli interventi ammissibili a finanziamento del Fondo di cui al comma precedente nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti, con particolare riferimento alla possibilità di intervenire in casi eccezionali connessi a calamità naturali.

Art.4

Definizione degli impianti di facile rimozione

1. Sono classificate di facile rimozione le strutture realizzate sul demanio marittimo che al termine della concessione demaniale marittima consentano al concessionario di restituire allo stato originario le aree concesse, come di seguito descritte:

- a) strutture comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni;
- b) i basamenti o altre strutture non comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni.

2. Al fine della classificazione di facile rimozione delle costruzioni facenti parte della concessione demaniale marittima, il concessionario deve presentare al Comune una dichiarazione, corredata da perizia giurata di un tecnico abilitato, contenente gli estremi dei titoli abilitativi e della concessione demaniale marittima e nella quale si attesti la sussistenza delle caratteristiche costruttive delle strutture di cui al comma precedente. In mancanza di tale dichiarazione le opere potranno essere considerate, anche ai fini del calcolo del canone, strutture di difficile rimozione.

TITOLO II

NUOVE CONCESSIONI

Art.5

Durata della concessione demaniale marittima

1. La durata della nuova concessione demaniale marittima non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione per finalità turistico ricreative non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni.

2. La durata della concessione è fissata dal Comune nella procedura di selezione in relazione al valore della concessione.

3. Ove vi sia necessità di concedere un utilizzo temporalmente limitato del demanio marittimo la concessione temporanea è rilasciata per un periodo non superiore a 180 giorni.

Art.6

Valore della concessione demaniale marittima

1. Il valore della concessione demaniale marittima è determinato sulla base dei seguenti parametri:

- a) valenza turistica del Comune
- b) importo del canone annuo
- c) investimento edilizio e, in quota parte, in attrezzature e beni mobili.

Art.7

Procedimento di selezione per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime e parametri di determinazione per l'estensione della durata della concessioni

1. L'assegnazione delle concessioni avviene in conformità alle previsioni regionali attualmente in vigore finalizzate a garantire un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico-ricreativa, una miglior fruizione dell'arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti.

2. Il procedimento di assegnazione è avviato dal Comune con bando pubblico d'iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene.

3. Con atto della Giunta Regionale sono emanate le disposizioni che individuano le fasi del procedimento che i Comuni devono seguire nella assegnazione delle concessioni demaniali marittime, il peso da attribuire ai parametri di cui all'articolo precedente, i criteri per

determinare la durata delle concessioni in rapporto al loro valore e i parametri di determinazione per l'estensione della durata delle concessioni di cui al precedente articolo 2.

Art.8

Forme di pubblicità delle procedure di assegnazione delle concessioni

1. Il bando per l'assegnazione delle concessioni di cui all'art.7 è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito telematico istituzionale del Comune e della Regione e, altresì, in ragione del valore della concessione, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di contratti pubblici.

2. Le spese di pubblicità sono rimborsate dall'aggiudicatario della concessione entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art.9

Requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione

1. I Comuni applicano l'art.80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'accertamento dei requisiti di ordine generale posseduti dai candidati.

2. I Comuni precisano i requisiti di capacità economico-finanziaria che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti alla procedura di selezione, nonché gli altri requisiti di capacità morale e professionale che ritiene di richiedere, i quali devono essere proporzionati alle caratteristiche e al valore della concessione.

Art. 10

Criteri di comparazione delle istanze per il rilascio o rinnovo di concessione demaniale marittima

1. Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima costituiscono validi parametri di valutazione, rispondenti a quanto disposto dall'art. 37 del Codice della Navigazione:

- a) utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili
- b) professionalità ed esperienza maturate nel settore delle attività turistico-ricreative;

- c) capacità economico-finanziaria;
- d) offerta di tariffe ridotte per specifiche categorie di utenza;
- e) servizi accessori offerti all'utenza;
- f) qualità di impianti e manufatti e utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
- g) personale impiegato nell'esercizio della concessione;
- h) impegno alla gestione diretta delle attività per l'intera durata della concessione o per un determinato periodo di tempo ;
- i) ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, rispondente ai parametri di cui all'art. 37 del Codice della Navigazione.

2. I suddetti parametri saranno dettagliati e ponderati dal Comune nel bando pubblico di cui all'art.7 volta per volta in relazione alle specifiche peculiarità di ciascuna concessione messa a bando.

3. Lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso Comune.

Art.11

Affidamento in gestione e subingresso nelle concessioni

1. L'autorizzazione all'affidamento della gestione delle attività oggetto della concessione di cui all'articolo 45-bis del Codice della navigazione è rilasciata previa verifica dei requisiti morali e professionali e in materia di tutela antimafia del soggetto affidatario.

2. Nel Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime ovvero nel bando per l'assegnazione della concessione il Comune può motivatamente indicare se intende limitare la futura possibilità del concessionario di affidare la gestione di cui all'articolo 45-bis del Codice della navigazione alle sole attività secondarie.

3. L'autorizzazione al sub-ingresso in caso di vendita di cui all'articolo 46 del Codice della navigazione è rilasciata solo a partire dalla seconda metà della durata della concessione, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione.

Art.12

Norme transitorie

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale approva il Programma di manutenzione della costa di cui all'art.3, comma 2 e le disposizioni di cui all'art 7 comma 3.

Art.13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui alla legislazione vigente.
2. Dall'attuazione della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA e ARTICOLATA

La PDL in oggetto è volta a definire il regime delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e favorire le attività imprenditoriali ed il turismo costiero. La norma applica i principi della gestione integrata della fascia costiera, della tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.

La legge nasce dall'esigenza di dare risposte concrete ad un settore che vive una delicata situazione di incertezza giuridica e normativa.

In Toscana esistono 15 porticcioli turistici e, secondo dati ISTAT 2013, il settore balneare toscano conta 918 stabilimenti balneari, che occupano 7082644 metri quadri di superficie e circa 2736 addetti, per un fatturato totale, solo a livello regionale, di circa 149 milioni di euro; tali soggetti rappresentano una significativa realtà economica e sociale che merita di avere garanzie giuridiche per il futuro e lo sviluppo.

I posti di lavoro coinvolti sono diverse migliaia in un territorio che vive di turismo sul qual incide pesantemente quello balneare e delle attività connesse.

Alcuni paesi europei che presentano condizioni simili alla nostra come la Spagna e il Portogallo hanno approvato norme nazionali che garantiscono importanti durate delle attuali concessioni demaniali, dando certezza al comparto, al lavoro, alla tutela delle coste e

la possibilità alle imprese di investire con la certezza di poter ammortizzare gli investimenti.

La presente PDL entra nel merito del tema delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e chiarisce quali siano gli impianti di facile rimozione e le modalità di individuazione delle stesse offrendo ulteriore chiarezza alla categoria, disciplina la durata delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di selezione, le forme di pubblicità delle procedure di assegnazione ed i requisiti di partecipazione, i criteri di comparazione delle istanze, di affidamento in gestione e di subingresso.

Con la norma viene costituito un "Fondo regionale per la manutenzione, gestione e sviluppo della costa" che garantirà interventi di difesa e ripascimento della costa.

La Giunta approva entro 180 giorni dall'approvazione della legge il "Programma di manutenzione" della stessa costa in cui verranno definiti gli interventi ammissibili a finanziamento del fondo. Tale fondo viene finanziato attraverso il gettito dell'imposta regionale legge regionale 11 agosto 1995, n. 85

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della norma.

L'art. 2 riconosce l'estensione della durata trentennale alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative.

L'art. 3 istituisce il "fondo regionale per la manutenzione, gestione e sviluppo della costa" finanziato con gettito dell'imposta regionale ai sensi della legge regionale 11 agosto 1995, n. 85

L'art. 4 definisce gli impianti di facile rimozione.

L'art. 5 stabilisce la durata delle concessioni demaniali marittime.

L'art. 6 fissa il valore della concessione demaniale marittima.

L'art. 7 definisce i procedimenti di selezione per l'assegnazione delle concessioni e i parametri per determinarne la durata.

L'art. 8 stabilisce le forme di pubblicità delle procedure di assegnazione.

L'art. 9 stabilisce i requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione.

L'art. 10 stabilisce i criteri di comparazione per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni.

L'art. 11 definisce gli affidamenti in gestione e sub ingresso.

L'art. 12 (norma transitoria) fissa i termini per l'approvazione del "Programma di manutenzione della costa"

L'art. 13 riguarda la clausola di invarianza finanziaria. La presente legge non prevede oneri finanziari aggiuntivi.